



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 58

SEGRETERIA/mg-edb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: *Art. 69 D.Lgs. 267/2000. Contestazione cause di incompatibilità. Determinazioni conclusive.*

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore 20.05 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio dei lavori la Presidente Renata Cibin, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

Eseguito l'appello risultano:

<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	CIBIN RENATA	X	
2.	NIERO ERIKA		X	11.	VENTURINI FRANCESCO	X	
3.	SILVESTRINI ALESSIO	X		12.	CAPPELLETTO MATTEO	X	
4.	ROSTEGHIN FIORENZO	X		13.	TOMAELLO ANDREA		X
5.	SPOLAORE ELENA	X		14.	MILAN ANTONIO		X
6.	DAMATO AMELIA RITA		X	15.	LAZZARINI MARCO		X
7.	PERALE LORENZO	X		16.	BABATO GIORGIO		X
8.	PAVANELLO FEDERICA	X		17.	BOLDRIN MARIA GIOVANNA	X	
9.	ZANETTI ERIKA	X					

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibin

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.

Sono assenti giustificati i consiglieri: Niero Erika, Damato Amelia Rita, Tomaello Andrea, Milan Antonio, Lazzarini Marco, Babato Giorgio.

Assistono alla seduta gli assessori: Zara Cristian, Vianello Federico, Gnata Anna, Petrolito Gabriele.

Scrutatori: Silvestrini Alessio, Venturini Francesco, Boldrin Maria Giovanna.

In apertura della seduta la Presidente del Consiglio Comunale - Renata Cibir - fa la seguente comunicazione: *“Buonasera, benvenute consigliere, benvenuti consiglieri. Buonasera gentile pubblico. Incominciamo questo consiglio che ha un unico punto all'ordine del giorno ma prima concedetemi, su sollecitazione dei consiglieri, di ricordare due fatti tragici e di chiedere un minuto di silenzio: il primo è l'evento... la strage di Barcellona in cui dei nostri connazionali hanno perso la vita e anche tante altre persone ovviamente. Questa è la cosa grave in assoluto. La seconda, per cui il nostro pensiero si raccoglie, chiediamo che si raccolga, è che proprio oggi è un anno esatto dal terremoto del centro-Lazio e anche qui – oggi ne riparlavano - le vittime sono state tantissime. Quindi io vi chiedo, se condividete, di fare, per questo, un minuto di silenzio.”*

..... Un minuto di silenzio.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la seguente proposta di deliberazione:

- *“RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17.07.2017, avente per oggetto “Surroga del consigliere Semenzato Alberto dimissionario”, con la quale si è ritenuto, in base alla documentazione agli atti degli uffici, di provvedere a deliberare, tra l'altro, di:*

“10. dar corso all'attivazione della procedura prevista dall'art. 69 del TUEL per la contestazione al surrogato consigliere comunale delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art 63 comma 1 n. 4 del TUEL in relazione al procedimento civile R.G. n. 5226/2014 come ampiamente illustrato in premessa;

11. Di concedere al Consigliere Comunale Matteo Cappelletto dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica di copia del presente atto deliberativo, per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità a cui è fatto riferimento con il presente atto di contestazione;

12. Di dare atto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 11) il Consiglio provvederà a deliberare definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, inviterà l'amministratore a rimuoverla;

13. Di precisare che, qualora l'amministratore non vi provvederà entro i successivi dieci giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto 12), il Consiglio lo dichiarerà decaduto e la deliberazione dovrà essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Comune e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.”;

DATO ATTO che gli uffici hanno condotto un'istruttoria che ha messo in luce la particolare specificità del caso in questione, relativo al subentro del consigliere Matteo Cappelletto in una lite intentata dal Comune di Mirano nei confronti del padre dott. Roberto Cappelletto;

RICHIAMATA la notifica dell'atto deliberativo succitato al sig. Matteo Cappelletto, giusta nota prot. n. 33674/2017;

ACCERTATO che le osservazioni prodotte dal sig. Matteo Cappelletto in merito alla sua situazione, registrate al protocollo generale dell'Ente al n. 34904 del 16.08.2017, sono pervenute entro i termini prescritti;

CONSIDERATO che il suddetto consigliere Cappelletto Matteo ha prodotto osservazioni in merito alla sua situazione, con nota, prot. nr. 34904 del 16.8.2017, nella quale in particolare si evidenzia che "la separazione patrimoniale conseguente all'accettazione beneficiata dell'eredità, seppure non arriva a configurare una duplicazione soggettiva tra eredità ed erede, nondimeno crei una distinzione sufficiente ad evitare che in capo all'erede che abbia accettato con beneficio di inventario possano verificarsi situazioni di incompatibilità che sono generate da posizioni patrimoniali che interessano il solo asse ereditario e quindi che la causa intrapresa dal comune di Mirano contro il Prof. Roberto Cappelletto possa determinare l'incompatibilità predicata all'art. 63 co. 1 n. 4 del TUEL";

DATO ATTO che sulla questione l'istruttoria non ha individuato giurisprudenza dirimente e non ha prodotto elementi tali da determinare con certezza se l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del dott. Roberto Cappelletto da parte del figlio Matteo Cappelletto determini per quest'ultimo una condizione di cui all'art. 63 – co. 1 n. 4 del TUEL;

ACQUISITO inoltre il parere espresso in data 22.08.2017 dall'avv.to Primo Michielan, qui depositato, che evidenzia tra l'altro:

"L'attuale posizione processuale di "parte convenuta" del neoletto Matteo Cappelletto non gli consente di rinunciare all'azione, che costituisce atto di esercizio di un diritto potestativo spettante alla parte che ha promosso il giudizio (e cioè il Comune di Mirano), rispetto al quale il Cappelletto si trova in stato di giuridica soggezione.

Né, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il medesimo convenuto potrebbe rinunciare agli atti del giudizio con effetto estintivo del processo ex art. 310 c.p.c. dello stesso codice di rito, giacché la rinuncia agli atti presuppone l'eguale o concorde volontà abdicativa di tutte le parti in causa ed, in primis, dell'attore (ossia del Comune di Mirano, viceversa interessato alla prosecuzione del giudizio).

Infine, il convenuto non potrebbe – anche soltanto in astratto – tentare la conciliazione della causa od altrimenti avviare una trattativa negoziale col Comune a fini di transazione stragiudiziale e successiva cessazione della materia del contendere: invero, la natura pubblica delle risorse coinvolte nella controversia rende non disponibili i diritti in contesa da parte del Comune, con conseguente impraticabilità di qualsivoglia realistica soluzione transattiva.

In definitiva, la particolare situazione sostanziale di erede con beneficio di inventario e quella processuale di parte convenuta in primo grado di giudizio, in cui versa il sig. Matteo Cappelletto, determinano la materiale e/o giuridica impossibilità, per il medesimo, di rimuovere il suo stato d'incompatibilità all'esercizio del mandato elettivo.

Il che, per le suesposte ragioni di specialità della posizione del neoconsigliere e di necessario bilanciamento dei contrapposti valori costituzionali, potrebbe dare legittimo fondamento ad una deliberazione del Consiglio Comunale di segno diverso all'automatica dichiarazione di decadenza dell'eletto per causa d'incompatibilità."

SENTITI gli interventi:

RITENUTO ...

In caso di accoglimento:

RITENUTO pertanto, alla luce della mancanza di giurisprudenza specifica, dei risultati dell'istruttoria e del parere espresso dall'avv.to Primo Michielan così come su riportato, di poter dar corso alla chiusura del procedimento relativo alla contestazione delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 63 co. 1 in capo al consigliere Matteo Cappelletto, dando seguito alla convalida dell'elezione del medesimo alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 41 del Tuel;

In caso di non accoglimento:

RITENUTO di non accogliere le osservazioni prodotte dal consigliere Matteo Cappelletto e di conseguenza contestare definitivamente al medesimo le condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 63 – co. 1 n.4 del D.Lgs. 267/2000, in attuazione di quanto disposto dall'art. 69 del TUEL 267/2000 “colui che ha lite pendente” in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune essendo pendente sin dal giugno 2014 dinanzi al Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, un contenzioso civile, iscritto al nr. R.G. 5226/14, che vede contrapposti in veste di attore – il Comune di Mirano e – in veste di convenuti – i componenti del C.D.A. dell'estinta società partecipata comunale Mirano Teatro srl, oltre al defunto ex Sindaco di Mirano prof. Roberto Cappelletto (padre del sig. Matteo Cappelletto) chiamato in veste di amministratore di fatto della società;

Dopo l'interruzione ex lege del processo intervenuta a seguito della dichiarazione in udienza della scomparsa del prof. Cappelletto (avvenuta il 10.06.2016) la causa è stata riassunta a cura del patrocinio del Comune attore con ricorso dell'1.03.2017;

Successivamente, con comparsa del 29.05.2017 si è ritualmente costituito in giudizio, in qualità di unico erede accettante l'eredità del defunto con beneficio di inventario, il di lui figlio sig. Matteo Cappelletto;

Di seguito all'udienza del 31.05.2017, le parti hanno chiesto fissazione dell'udienza di precisazione delle condizioni ed il G.I. verificata l'integrità del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 24.1.2018;

Al momento attuale, dunque, il processo è pendente e prosegue, essendosi ritualmente ricostituito il contraddittorio tra il Comune di Mirano, il nominato Matteo Cappelletto in qualità di erede del prof. Roberto Cappelletto;

RITENUTO pertanto di invitare l'amministratore sig. Matteo Cappelletto a rimuovere la causa di incompatibilità dando atto che qualora lo stesso non vi provveda entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il Consiglio lo dichiarerà decaduto con successiva deliberazione che dovrà essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Comune e notificata entro 5 giorni successivi al consigliere dichiarato decaduto, così come disposto dall'art. 69 – co. 4 -5 e 6 del D. Lgs. 267/2000;

- *RITENUTA la competenza – ex art. 69 del TUEL 267/2000 del Consiglio Comunale in materia;*
- *ACQUISITO il parere del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;*
- *CON VOTI favorevoli ____ contrari ____ (_____) espressi per alzata di mano dai n. _____ componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.*

ipotesi 1) DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del deliberato;

2. DI DARE CORSO alla chiusura del procedimento relativo alla contestazione delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 63 co. 1 in capo al consigliere Matteo Cappelletto, sulla base

della mancanza di giurisprudenza specifica, dei risultati dell'istruttoria e del parere espresso dall'avv.to Primo Michielan in premessa riportato;

3. DI DARE seguito alla convalida dell'elezione del medesimo alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 41 del Tuel;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli accertati separatamente, dai n. _____ componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

5. DI DARE ATTO che per effetto di quanto disposto al punto 4 il consiglio comunale risulta così come di seguito definitivamente composto:

1. PAVANELLO MARIA ROSA
2. NIERO ERIKA
3. SILVESTRINI ALESSIO
4. ROSTEGHIN FIORENZO
5. SPOLAORE ELENA
6. DAMATO AMELIA RITA
7. PERALE LORENZO
8. PAVANELLO FEDERICA
9. ZANETTI ERIKA
10. CIBIN RENATA
11. VENTURINI FRANCESCO
12. CAPPELLETTO MATTEO
13. TOMAELLO ANDREA
14. MILAN ANTONIO
15. LAZZARINI MARCO
16. BABATO GIORGIO
17. BOLDRIN MARIA GIOVANNA

Ipotesi 2) DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del deliberato;
2. DI NON ACCOGLIERE le osservazioni prodotte dal consigliere Matteo Cappelletto e di conseguenza contestare definitivamente al medesimo le condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 63 – co. 1 n. 4 del D.Lgs. 267/2000, in attuazione di quanto disposto dall'art. 69 del TUEL 267/2000 “colui che ha lite pendente” in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune essendo pendente sin dal giugno 2014 dinanzi al Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, un contenzioso civile, iscritto al nr. R.G. 5226/14, che vede contrapposti in veste di attore – il Comune di Mirano e – in veste di convenuti – i componenti del C.D.A. dell'estinta società partecipata comunale

Mirano Teatro srl, oltre al defunto ex Sindaco di Mirano prof. Roberto Cappelletto (padre del sig. Matteo Cappelletto) chiamato in veste di amministratore di fatto della società;

3. DI INVITARE l'amministratore sig. Matteo Cappelletto a rimuovere la causa di incompatibilità dando atto che qualora lo stesso non vi provveda entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il Consiglio lo dichiarerà decaduto con successiva deliberazione che dovrà essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Comune e notificata entro 5 giorni successivi al consigliere dichiarato decaduto, così come disposto dall'art. 69 – co. 4 -5 e 6 del D. L.gs. 267/2000;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli accertati separatamente, dai n. _____ componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.”

DATO ATTO dei sotto riportati interventi:

“La Presidente del Consiglio Comunale - Renata Cibir -: Io pregherei il segretario di riassumere i termini della delibera che avete potuto visionare, nel caso lo abbiate voluto fare, siate venuti in comune e, quindi, affrontiamo questo tema della contestazione delle cause di incompatibilità secondo l'articolo 69 del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale –dr. Silvano Longo -: In sintesi, penso che la questione sia ormai conosciuta. Nella seduta precedente c'è stata la convalida degli eletti, dei consiglieri comunali eletti...sì, convalida dei consiglieri eletti, e c'è stata la contestazione di incompatibilità nei confronti del consigliere Cappelletto per una causa pendente. Allora, il procedimento è regolato dall'articolo 69 del Testo Unico 267 e prevede una serie di passaggi da parte del Consiglio comunale: un passaggio si è verificato appunto nella seduta scorsa, abbiamo provveduto poi a notificare la deliberazione al consigliere che era assente in quella occasione, dando al consigliere stesso dieci giorni di tempo per presentare osservazioni e controdedurre. La notifica è stata fatta in data 7 agosto, il consigliere nei dieci giorni, esattamente il 16 di agosto ha presentato delle osservazioni che sono qui agli atti. La procedura prevede che appunto il consiglio comunale nei successivi dieci giorni dalla scadenza del termine dato al consigliere, debba pronunciarsi definitivamente. Quindi, o ritenendo sussistente la causa di incompatibilità e dando ulteriori dieci giorni al consigliere per rimuoverla definitivamente, oppure riconoscendo corrette le osservazioni del consigliere e confermandolo, convalidandolo come consigliere. Oggi siamo a questa seconda deliberazione: abbiamo acquisito anche ... abbiamo acquisito le osservazioni del consigliere e acquisito anche un parere legale ... del nostro legale, a sostegno della tesi che adesso penso il sindaco illustrerà, o qualcuno dei consiglieri.

La Presidente del Consiglio Comunale: Se qualcuno dei consiglieri vuole già intervenire. Prego, consigliera Spolaore.

La Cons.ra Spolaore Elena: Grazie. Allora, volevamo dire due parole a nome del gruppo del Partito Democratico in relazione al tema. Innanzitutto bisogna sottolineare che la questione non è stata sollevata dalla componente politica di questa amministrazione che oggi siede qui tra questi banchi, ma dagli uffici competenti, i quali per prassi verificano la sussistenza degli elementi di incompatibilità dei consiglieri eletti, e in tal senso hanno rilevato la possibile incompatibilità del

consigliere Cappelletto e proceduto, quindi, all'istruttoria prevista. Successivamente, come prevede la legge dell'articolo 69 del Testo Unico, la questione è stata sottoposta al Consiglio comunale come è stato detto il 17 e poi oggi. Il caso è effettivamente complesso, articolato e non se ne conoscono i precedenti, precedenti scusate. Dunque, è stato corretto e opportuno per noi aprire la procedura anche in contraddittorio con il consigliere Cappelletto dandogli modo di prendere una posizione sulla vicenda. Con l'avvio dell'istruttoria Matteo Cappelletto ha, quindi, potuto presentare le sue osservazioni e quelle dei suoi legali per dare in modo al Consiglio di prendere una posizione, deliberando in maniera definitiva come d'altronde prevede l'articolo e tenendo in considerazione quindi tutti gli aspetti e le posizioni esistenti. Anche la contrapposizione in giudizio tra il consigliere Cappelletto e il comune di Mirano per molti versi è particolare e più lieve di quanto sembri. Non solo la vicenda ha origine tecnica provenendo dal comune di Mirano su indicazione della Corte dei Conti, ma in più nella vicenda il consigliere Cappelletto è stato chiamato in giudizio in quanto erede e non in quanto direttamente coinvolto. Come hanno inoltre evidenziato gli stessi legali del consigliere, l'eredità coinvolta nella lite è sottoposta a beneficio di inventario, producendo una separazione tra la situazione giuridica di Matteo Cappelletto e quella della sua stessa eredità. Ancor di più, non sembra esistere un precedente sul punto, nelle pur numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sull'argomento. Ciò che comunque traspare dalle varie pronunce è che siamo in presenza del fondamentale diritto di accesso alle cariche elettive, tutelato dall'articolo 51 della Costituzione, un diritto che non è solo in capo ai consiglieri eletti ma che rappresenta anche il diritto dei cittadini a scegliere liberamente i propri rappresentanti e che può essere limitato solo in presenza di motivi eccezionali che possono portare a ledere i diritti, altrettanto fondamentali, come il diritto di un'amministrazione imparziale, libera da conflitti d'interesse in campo ai propri amministratori. La Corte di Cassazione ha spiegato, interpretando le norme sull'incompatibilità, che questa consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio e alle funzioni dei consigli comunali, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che non ne possono compromettere l'imparzialità. Dobbiamo riconoscere che, a ben vedere, è difficile sostenere che un consigliere che abbia non solo subito e non attivato lui per primo l'azione legale, ma che vi è subentrato solo in quanto erede, in più con beneficio di inventario si trovi in condizioni che possono compromettere l'imparzialità del comune nel gestire la causa. Non ultimo, è difficile pretendere che un consigliere, con una causa pendente nella quale si trova come convenuto, possa liberamente scegliere di eliminare una lite nella quale appunto è chiamato a difendersi e non è stata attivata da lui stesso. La vicenda in oggetto della lite ancora pendente appartiene, inoltre, ad una stagione politica passata la cui fine è stata decretata democraticamente dai voti dei cittadini e le figure che vi sono direttamente state coinvolte non siedono oggi in consiglio o in giunta, non potendo quindi influenzare l'azione politica in generale. Riteniamo che sia ormai giunto il momento, a più di sette anni dalla vicenda, di consentire alla politica miranese di voltare pagina e di dedicare tutta la sua attenzione ai progetti e alle idee per la futura Mirano, la Mirano che i cittadini hanno dato mandato a tutti noi - sia maggioranza che minoranza - di realizzare negli interessi dell'intera comunità. Da consiglieri comunali noi siamo stati eletti per rappresentare l'intera comunità miranese e il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. L'intera comunità politica miranese, giustamente, non è orientata verso un unico colore politico e ognuno di noi tiene bene in considerazione che ogni singolo voto è inviolabile e sacro, sia che rappresenti la maggioranza sia che rappresenti la minoranza. Tutti i consiglieri eletti e che hanno l'onore di sedere in quest'aula hanno dunque la responsabilità di rappresentare in modo imparziale e lealmente i cittadini e le cittadine che li hanno votati e hanno quindi il dovere di operare in tal senso.

Per le ragioni appena indicate, il gruppo del Partito Democratico sosterrà con voto favorevole la proposta di chiusura del procedimento di accertamento di incompatibilità, procedendo alla convalida del consiglio così com'è risultato dalla volontà dei cittadini. Scusate, del consigliere.

La Presidente del Consiglio Comunale: *Altri interventi? Allora, prego, consigliere Perale ... Mi scusi consigliere, avvicini il microfono.*

Il Cons.re Perale Lorenzo: *Sì, noi crediamo che come gruppo, in presenza di un iter processuale avviato e rinato che arriverà a sentenza in tempi tecnici, ritengo che la maggioranza con senso di responsabilità, obiettività e senza rivalsa di nessun tipo, rispettando il voto popolare che ha portato all'elezione del consigliere Cappelletto, debba attendere tale iter, dimostrando così rispetto verso il voto popolare evitando posizioni di arroganza e strumentalizzazione. La maggioranza - con molto senso di responsabilità - ha affrontato tale questione, ne affronterà altre sempre con senso di responsabilità e obiettività. Grazie.*

La Presidente del Consiglio Comunale: *Ha chiesto la parola il consigliere Venturini.*

Il Cons.re Venturini Francesco: *Grazie. Buonasera. È chiaro che abbiamo iniziato questa legislatura con una doccia fredda. Scegliere infatti se un concittadino votato debba rimanere o meno in consiglio è una questione poco piacevole che ci ricorda come il nostro impegno implichi anche la responsabilità di fare scelte difficili, ma giuste per il bene comune. Inizialmente ho pensato che sarebbe stato meglio utilizzare anche questo tempo per questioni maggiormente sentite dai nostri concittadini, però alla fine mi sono reso conto che è stata l'occasione per una riflessione importante: infatti, ho potuto constatare come vi sia una maggioranza seria, slegata da logiche partitiche che, con onestà e impegno, ha cercato la scelta migliore per il nostro territorio. Per quanto mi riguarda, dopo aver sentito i vari pareri tecnici che appaiono poco certi sull'incompatibilità o meno, e ritenendo improbabile una reale interferenza dovuta a un conflitto di interessi da parte del dottor Cappelletto, ritengo di poter appoggiare la delibera di compatibilità della carica, così da salvaguardare la volontà dei cittadini, pur non condividendo i pensieri di un partito lontano dai miei valori fondamentali. Ora lavoriamo per il bene del nostro territorio, per ricucire quel tessuto sociale che si è frammentato con l'ultima campagna elettorale: spero infatti che dopo questo consiglio la questione sia chiusa e che si possa proseguire nel lavoro di migliorare la nostra Mirano. Grazie.*

La Presidente del Consiglio Comunale: *Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Boldrin.*

La Cons.ra Boldrin Maria Giovanna: *Buonasera a tutti. Brevissimamente, io mi rimetto all'osservazione del capogruppo del PD proprio in merito al parere legale anche depositato dal consigliere Cappelletto e, quindi, la mia è più che altro una dichiarazione di voto, che... voto quindi la convalida del consigliere Cappelletto. Grazie.*

La Presidente del Consiglio Comunale: *Ci sono altri interventi?*

La Sindaca - Maria Rosa Pavanello-: *Solo dei chiarimenti che ritengo doverosi rispetto a un articolo che è uscito qualche giorno fa. La capogruppo del Partito Democratico l'ha ricordato, però credo sia utile ricordarlo anche qui in consiglio comunale: il giudizio iniziato da parte*

dell'amministrazione Pavanello nei confronti dell'azione di responsabilità iniziata nel 2014 ed è stata attivata a seguito di una nota molto netta della Corte dei Conti che ha avviato un iter procedurale a seguito di un esposto del 16 febbraio 2012. Un esposto che era stato fatto dall'allora commissario prefettizio, per cui sostanzialmente questo va detto, noi ci abbiamo sempre tenuto a ricordarlo e non vogliamo che siano cambiate le ragioni, le date, le ragioni per le quali è in atto questo giudizio. Abbiamo dovuto attivarlo altrimenti rischiavamo in capo all'amministrazione da me guidata, una responsabilità contabile per omissione di atti dovuti, in quanto la procura regionale della Corte dei Conti ha scritto e scrive più volte e chiede aggiornamenti in merito. La riassunzione della causa, lo stesso: questa amministrazione aveva chiesto ai legali che rappresentano questa amministrazione di non... se c'erano gli estremi per non continuare in capo agli eredi questa azione. I legali hanno fatto una lunga ricerca e il risultato del parere è che l'amministrazione è sostanzialmente obbligata a continuare in capo agli eredi l'azione. Credo che sia giusto ricordarlo, perché questi sono i fatti e sono anche agli atti amministrativi. Per il resto concordo con gli interventi che sono già stati fatti e credo che sia il tempo e il momento di pensare alla città e ai progetti per la città, ecco.

La Presidente del Consiglio Comunale: *Ci sono altri interventi? Se non ci sono, noi possiamo passare alla votazione rispetto a questa... la delibera bisogna leggerla, tutta? Vuoi che la leggo io?"*

La Presidente del Consiglio Comunale: legge la proposta di delibera per quanto riguarda le premesse e l'ipotesi in caso di accoglimento.

TUTTO CIO' PREMESSO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO pertanto, alla luce della mancanza di giurisprudenza specifica, dei risultati dell'istruttoria e del parere espresso dall'avv.to Primo Michielan così come su riportato, di poter dar corso alla chiusura del procedimento relativo alla contestazione delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 63 co. 1 in capo al consigliere Matteo Cappelletto, dando seguito alla convalida dell'elezione del medesimo alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 41 del Tuel 267/2000;

RITENUTA la competenza – ex art. 69 del TUEL 267/2000 del Consiglio Comunale in materia;

ACQUISITO il parere del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli 11 espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del deliberato;

2. DI DARE CORSO alla chiusura del procedimento relativo alla contestazione delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 63 co. 1 in capo al consigliere Matteo Cappelletto, sulla base della mancanza di giurisprudenza specifica, dei risultati dell'istruttoria e del parere espresso dall'avv.to Primo Michielan in premessa riportato;

3. DI DARE seguito alla convalida dell'elezione del medesimo alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 41 del Tuel 267/2000;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli accertati separatamente, dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

5. DI DARE ATTO che per effetto di quanto disposto al punto 4 il consiglio comunale risulta così come di seguito definitivamente composto:

1. PAVANELLO MARIA ROSA
2. NIERO ERIKA
3. SILVESTRINI ALESSIO
4. ROSTEGHIN FIORENZO
5. SPOLAORE ELENA
6. DAMATO AMELIA RITA
7. PERALE LORENZO
8. PAVANELLO FEDERICA
9. ZANETTI ERIKA
10. CIBIN RENATA
11. VENTURINI FRANCESCO
12. CAPPELLETTO MATTEO
13. TOMAELLO ANDREA
14. MILAN ANTONIO
15. LAZZARINI MARCO
16. BABATO GIORGIO
17. BOLDRIN MARIA GIOVANNA

La seduta termina alle ore 20:35.

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 23 agosto 2017

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 1403 .

Lì, 04 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno 14.9.2017 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì, 14.9.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO
